



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO IN CASO VERSAMENTO ERRONEO DA PARTE DEL
SOSTITUTO D'IMPOSTA ED ONERE DELLA PROVA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9[^], 23 aprile 2025,
n. 2626

Composizione

Lo Surdo Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Colaiuda Serafino
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Onere della prova –
Fattispecie.

Massima

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, è onere del contribuente che abbia impugnato il rigetto dell'istanza di rimborso, in ragione della sua posizione di attore in senso sostanziale, allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. (In motivazione è stato affermato che, per potersi qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un esborso meno gravoso).

Rif. normativi

art. 2697 c.c.; art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., ord. 03 luglio 2023, n.18644; Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2020, n.1906; Cass. civ., sez 5, 2 luglio 2014m n. 15026

Anno pubb.

2025